



Esente da bollo ai sensi
dell'art. 18 del DPR 30
maggio 2002 n. 115

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

Provincia di Gorizia

Cod. fiscale e P. Iva 00123380313

Prot. n. 6970

Fogliano Redipuglia, li 15.09.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2022 con prot. n. 293 dal geom. BUIATTI David, con studio in via Dante n. 8/C a Ronchi dei Legionari, in qualità di CTU per E.I. 45/2021, tendente ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica delle particelle 279/2, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 279/9, 279/18, 279/20, 279/37, 283/20, 285/5, 285/6, 288, 291, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 294, 295/1, 295/2, 297, 316/1, 316/2, 318/1, 318/3, 318/5, 320/2, 320/3, 321/1, 321/2, 322/2, 322/3, 322/12, 322/36, 322/37, 322/38, 322/39, 322/40, 322/41, 322/43, 322/44, 322/45, 323/9, 323/10 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di Fogliano e delle particelle .116, 136/1, 136/5, 136/6, 136/7, 162/1, 163/1, 164, 2/1, 2/25, 258/1, 259/1, 279/12, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7, 283/8, 283/10, 283/11, 283/33, 284/3, 284/4, 284/5, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 292, 293/1, 299/1, 299/2, 301, 335/1, 347/2, 347/3, .825 del Foglio di Mappa 3 del Comune Censuario di Fogliano ai sensi dell'art. 34 comma 1 della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii., per uso stima perizia immobiliare

CERTIFICA

che in base al Piano Regolatore Generale Comunale, per quanto rilevabile dal confronto tra mappa catastale ed elaborati di P.R.G.C. vigente, le particelle catastali ricadono:

pp.cc. 279/2, 279/6, 283/20, 285/5, 285/6, 288, 291, 293/2, 293/3, 293/5, 293/6, 293/7, 293/8, 321/1, 321/2, 322/12, 322/36, 322/37, 322/38, 322/39 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di Fogliano in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo;

p.c. 293/4 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo con indicazione di itinerario ciclabile;

p.c. 318/1 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** per il 6% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per il 94% in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

p.c. 294 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** per l'88% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per il 12% in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici con indicazione di itinerario ciclabile;

p.c. 320/3 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** per il 70% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per il 30% in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

p.c. 323/9 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** per il 76% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per il 24% in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

p.c. 279/37 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** per il 76% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per il 24% in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo;

pp.cc. 318/5, 322/40, 322/41, 322/43, 279/4, 279/5, 279/7, 279/8, 279/18, 320/2, 323/10 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo;

pp.cc. 322/2, 322/3, 322/44, 322/45, 279/9, 279/20 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con indicazione di itinerario ciclabile;

pp.cc. 295/1, 295/2, 316/1, 316/2, 318/3 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

p.c. 297 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici con indicazione di itinerario ciclabile;

pp.cc. 284/4, 284/5, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 292, 293/1, 258/1, 301, 259/1 del Foglio di Mappa 3 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo;

p.c. **299/1** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** per il 9% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo e per l'81% in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

p.c. **299/2** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E4 – Ambiti agricoli paesaggistici;

pp.cc. **283/6, 283/7, 283/8, 283/10, 283/11, .825** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo;

p.c. **284/3** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** per il 29% in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo, per il 66% in zona omogenea E5 – Ambiti di preminente interesse agricolo, per il 5% in Viabilità con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali e con indicazione di itinerario ciclabile;

p.c. **283/33** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali e con indicazione di itinerario ciclabile;

pp.cc. **136/1, 136/5, 136/6, 136/7** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali, con vincolo Reti ENEL, con vincolo Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e ricadenti in ambito soggetto a vincolo preordinato all'esproprio Consorzio di Bonifica Pianura;

pp.cc. **.116, 279/12, 283/4, 283/5** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con indicazione di itinerario ciclabile;

p.c. **347/2** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Reti ENEL e con indicazione di itinerario ciclabile;

pp.cc. **2/25, 347/3, 2/1** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali, con vincolo Reti ENEL e con vincolo Fasce di rispetto dei corsi d'acqua;

pp.cc. **162/1, 163/1** del Foglio di Mappa **3** del Comune Censuario di **Fogliano** in zona

omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali e con vincolo Reti ENEL;

pp.cc. 164, 335/1 del Foglio di Mappa 3 del Comune Censuario di **Fogliano** in zona omogenea E6 – Ambiti di interesse agricolo con vincolo Fasce di rispetto stradali ferroviarie e cimiteriali;

Inoltre le pp.cc. 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 294, 295/2, 316/1, 318/1 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** e le p.p.cc. 284/3, 284/4, 284/5, 292, 293/1, 301 del Foglio di Mappa 3 del Comune Censuario di **Fogliano** ricadono integralmente o parzialmente in area soggetta a vincolo “Fascia di rispetto dei corsi d’acqua” così come desunto da P.P.R.-F.V.G.. Le pp.cc. 294, 295/1, 297, 316/2, 318/2 del Foglio di Mappa 2 del Comune Censuario di **Fogliano** e le p.p.cc. 258/1, 299/1, 299/2, 301 del Foglio di Mappa 3 del Comune Censuario di **Fogliano** ricadono integralmente o parzialmente in area soggetta a vincolo “Alveo - Area Fluviale” così come desunto da P.P.R.-F.V.G..

Dovranno essere verificati e rispettati eventuali servitù e vincoli derivanti dall’attraversamento di elettrodotti, metanodotti, ecc.

Per tali zone vigono le disposizioni dell’art. 10 “Viabilità e fasce di rispetto stradali”, dell’art. 12 “Fasce di rispetto cimiteriali”, dell’art. 13 “Fasce di rispetto dai corsi d’acqua”, dell’art. 14 “Fasce di rispetto delle infrastrutture energetiche” e dell’art. 27 “ZONE OMOGENEE E: agricole e forestali (Zone E/2, E/3, E/4, E/5, E/6)” che in copia conforme si allegano così come integrati dalla variante n. 32 approvata con Delibera di Consiglio N. 37 del 30 novembre 2020 e dalla variante n. 33 approvata con Delibera di Consiglio N. 27 del 16 giugno 2021.

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

IL RESPONSABILE DELL’A.T.M.

Dott.ssa Cristiana Pisano



ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Esente da bollo
ai sensi dell'art. 18
del DPR 30 maggio 2002 n. 115

Art. 10.- Viabilità e fasce di rispetto stradali.

1. Il P.R.G.C. classifica la gerarchia della viabilità (secondo il Piano Regionale della Viabilità) e le relative sedi stradali esistenti e di progetto, come segue:

- a) viabilità autostradale;
- b) viabilità di interesse regionale;
- c) viabilità locale.

2. Le caratteristiche tecniche della viabilità di cui al precedente primo comma sono quelle contenute nelle norme d'attuazione e relativa tabella 1, del "Piano Regionale della Viabilità", approvato con D.P.G.R. n° 0167/Pres. dd. 6/4/89.

3. Accessi pedonali e carrai su ogni viabilità d'interesse sovracomunale (statali, provinciali) sono subordinati a nulla - osta dell'ente gestore della strada. Nelle zone agricole e forestali del P.R.G.C. e nelle zone soggette a pianificazione attuativa, tutti gli accessi sulla viabilità di interesse regionale ove ammessi dal P.R.G.C., debbono essere provvisti di apposite canalizzazioni. In tali zone, nel caso di accessi ravvicinati, deve venir previsto un sistema viario secondario di raccolta fermo restando che nelle zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a ml. 300 da quelli esistenti. Si fa in merito riferimento al Piano della Viabilità di cui al comma precedente. Nelle sole zone agricole e forestali non possono essere autorizzati nuovi accessi sulla S.S. 305 ad una distanza inferiore a ml. 300 da quelli esistenti.

4. Fuori dagli insediamenti previsti dal P.R.G.C., nelle sole zone agricole e forestali (e comunque in ogni zona dove sia individuata una fascia di rispetto), sono previste (e graficamente individuate) le seguenti fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, con la seguente ampiezza, misurata come indicato al vigente Codice della Strada:

- a) viabilità autostradale: ml. 60,00
- b) viabilità di interesse regionale ml. 30,00
- c) viabilità locale (o viabilità comprensoriale, provinciale e/o comunale) ml. 20,00

5. Entro tali fasce di rispetto è vietato ogni tipo di edificazione con l'eccezione di:

- parcheggi scoperti, semprechè non comportino la costruzione di edifici;
- distributori di carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti;
- cabine di distribuzione elettrica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- reti idriche;
- reti fognanti;
- canalizzazioni irrigue;

- pozzi;
- metanodotti, gasdotti ecc.;
- recinzioni in muratura o in rete metallica di altezza non superiore a ml.2,00;
- strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori dalla fascia di rispetto stradale, strade di raccordo dei vari sbocchi viari, strade a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- ampliamento edifici residenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (art. 41 comma 4/quarter L.R. 52/91);
- opere di rilevanza edilizia sugli edifici esistenti.

6. Sono sempre ammessi (nelle zone agricole e forestali) gli interventi di demolizione degli edifici esistenti entro le fasce di rispetto stradali; in tali casi è consentito il riuso, da parte degli aventi titolo, della volumetria demolita per la costruzione, in zona agricola, degli edifici ivi ammessi, nel rispetto della normativa di zona ed in deroga ai soli indici di fabbricabilità ed ai rapporti di copertura previsti.

7. Per la viabilità locale nel presente P.R.G.C., in tutti i casi di nuove costruzioni e/o ampliamenti di edifici esistenti, deve essere rispettato un arretramento, rispetto al ciglio stradale, pari ad almeno ml. 5,00, con esclusione dei casi di completamento di cortine edilizie a schiera esistenti lungo strade, ove l'edificazione deve avvenire secondo le norme stabilite per singola zona, in allineamento con gli edifici esistenti.

8. Per tutte le viabilità, vicinali e campestri, esistenti nelle zone agricole e forestali, per le nuove costruzioni dovrà essere rispettato un arretramento rispetto al ciglio stradale, pari ad almeno ml. 10,00.

9. Il P.R.G.C. individua specificamente entro le zone omogenee perimetri di "Aree per impianti di distribuzione carburanti". Entro tali aree sono ammessi impianti di distribuzione carburanti con relativo manufatto per la sua gestione, nonché l'eventuale impianto di lavaggio veicoli. Gli interventi sono subordinati all'approvazione di un progetto edilizio unitario relativo a tutta l'area prevista.

10. Tutti i progetti relativi alla viabilità sul territorio comunale, sia di nuova previsione che di ristrutturazione di viabilità esistenti, comprese le viabilità previste nei comparti di espansione edilizia C del P.R.G.C., devono essere redatti nel rispetto delle norme C.N.R. sulle strade ed intersezioni stradali urbane ed extra urbane.

Art. 12.- Fasce di rispetto cimiteriali.

Entro le fasce di rispetto cimiteriali indicate dal presente piano, è vietato costruire o ricostruire nuovi edifici, ovvero ampliare quelli preesistenti. E' ammessa esclusivamente la costruzione di strade e di parcheggi e relativi impianti a rete. L'ampiezza delle fasce di rispetto degli impianti cimiteriali è rappresentata in zonizzazione nel presente P.R.G.C., (misurata a partire dalla cinta muraria cimiteriale) fatte in ogni caso salve le dimensioni di tali fasce, stabilite dalla vigente legislazione e da eventuali deroghe della competente A.S.S..

Art. 13.- Fasce di rispetto dai corsi d'acqua.

Dai corsi d'acqua pubblici dovranno essere osservate, per le costruzioni, e le piantagioni adeguate distanze di rispetto:

- a) ml. 10,00 dai canali di bonifica e dai corsi d'acqua pubblici in genere, per le costruzioni e movimenti di terra e ml. 4,00 per le piantagioni.

b) ml. 5,00 dai canali di irrigazione pubblici (salve deroghe dell'Ente gestore preposto) per le costruzioni ed i movimenti di terra.

Art. 14.- Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche.

1. In tutte le zone omogenee, dalle infrastrutture energetiche (oleodotti, metanodotti, linee elettriche, ecc.) devono essere rispettate per le costruzioni le distanze stabilite dalle singole norme di settore, indipendentemente dalla loro indicazione grafica nel P.R.G.C..

Art. 27.- ZONE OMOGENEE E: agricole e forestali (Zone E/2, E/3, E/4, E/5, E/6).

1. Descrizione/obiettivi. Tali zone si articolano e vengono classificate nelle seguenti categorie:

- Zona omogenea E/2: ambiti boschivi;
- Zona omogenea E/3: ambiti silvo - zootecnici;
- Zona omogenea E/4: ambiti di interesse agricolo paesaggistico;
- Zona omogenea E/5: ambiti di preminente interesse agricolo;
- Zona omogenea E/6: ambiti di interesse agricolo.

L'articolazione delle zone agricole corrisponde a diversi gradi di salvaguardia ambientale/paesaggistica in relazione alla natura pur produttiva di tali zone nel territorio. Vi sono pertanto nel territorio comunale diversi valori: delle zone soggette a maggiore salvaguardia, cautela e tutela (E2) fino alla zone più idonee per le trasformazioni e lo sfruttamento agricolo (E6). In tali zone sono ammessi esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione:

- A) Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi della vigente legislazione;
- B) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici;
- C) Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati alla attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
- D) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale;
- E) Serre per coltivazioni specializzate;
- F) Edifici e locali per agriturismo;

2. Attuazione. Gli interventi per gli edifici di cui ai punti A), B), E), F) del precedente comma si attuano con intervento diretto, quelli di cui ai punti C) e D) con intervento indiretto (piano attuativo).

3. Prescrizioni, indici, parametri. Gli indici di fabbricabilità fondiari (If) stabiliti dal P.R.G.C. per la zona agricola sono, ove non altrimenti specificato, riferiti alla superficie totale in proprietà dell'azienda e/o dell'imprenditore agricolo a titolo principale, purché i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo dell'utilizzazione agricola (vedi definizione di cui all'ALLEGATO alle presenti norme). I rapporti di copertura (Q) sono riferiti ai lotti sui quali insistono gli edifici.

3.1 Hanno titolo alla costruzione e/o al recupero degli edifici di tipo A) di cui sopra i soli imprenditori agricoli a titolo principale [ovvero le aziende agricole che necessitano di alloggi per il custode e/o addetti alle attività aziendali] gli edifici di cui ai punti B), C), D), E), ed F) possono anche essere costruiti e recuperati, dai proprietari titolari di azienda agricola anche non imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle norme del presente articolo.

3.2 Nuovi edifici in zona agricola (del tipo A di cui sopra) non possono in ogni caso essere costruiti isolati ma debbono essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel contesto di nuclei agricoli esistenti o di nuova costruzione, che siano formati anche da strutture produttive aziendali e/o edifici produttivi agricoli di altro tipo. Tali edifici (tipo A) sono ammessi nei casi in cui il conduttore titolato alla richiesta di concessione non sia, al momento della richiesta stessa, titolare esclusivo di altra abitazione in zona agricola *[fatta salva la possibilità di realizzare alloggi per il personale dipendente e di custodia dell'azienda.]*

3.3 Ai fini del calcolo degli indici If e Q e delle distanze da strade e confini non vengono computati manufatti destinati a protezioni stagionali delle colture quali serre "a terra", con struttura direttamente infissa al suolo e tamponamento con tele in materiale plastico o simili, di altezza interna inferiore a ml. 1,50.

3.4 Per gli edifici esistenti in tutte le zone agricole (anche entro le fasce di rispetto stradali) alla data di adozione del P.R.G.C., adibiti a civile abitazione di proprietari anche non imprenditori agricoli a titolo principale, né titolari di azienda agricola, sono ammessi, oltre a tutti gli interventi di rilevanza edilizia, interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, anche con incremento volumetrico per esigenze igieniche e funzionali. Manufatti accessori privi di pregio, annessi a tali edifici, dovranno di norma venire demoliti e il loro volume potrà venire computato per l'ampliamento dell'edificio principale anche in aggiunta all'incremento volumetrico di seguito previsto. L'incremento volumetrico complessivo dovrà in ogni caso essere contenuto entro i 200 mc per edificio, (mc. 150 nei casi di edifici ricadenti entro fasce di rispetto stradali) e gli interventi non dovranno comunque prevedere aumento di unità immobiliari abitative rispetto a quelle esistenti. Nei casi di demolizione di tali edifici non è consentita la ricostruzione se non all'imprenditore agricolo a titolo principale nei limiti delle presenti norme. Entro le fasce di rispetto stradali gli ampliamenti dovranno interessare la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario. In tutti i casi relativi a tali interventi dovranno essere rispettate le prescrizioni edilizie stabilite per la zona residenziale B1.

3.5 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., adibiti a residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sono ammessi, oltre alle opere manutentive e di recupero, interventi di ristrutturazione, anche con ampliamento volumetrico, nonché di demolizione con ricostruzione purché nel rispetto di quanto prescritto nel presente articolo. Gli interventi di ampliamento e di ricostruzione debbono comunque avvenire nel rispetto degli indici di fabbricabilità e rapporti di copertura prescritti dalle presenti norme.

3.6 Edifici rurali di servizio (tipi B e C) dismessi dall'uso agricolo, esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., possono essere recuperati alla funzione abitativa da imprenditori agricoli a titolo principale o da aziende agricole anche per usi agrituristici. Ogni struttura produttiva aziendale può essere recuperata e/o riconvertita all'uso agrituristico in conformità alla legislazione per il settore.

3.7 In tutte le zone agricole o forestali è vietata l'apertura di nuove cave.

3.8 In tutte le zone agricole, per le costruzioni annesse, devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- 5,00 ml dai confini interni dei lotto;
- 10,00 ml dalle strade vicinali, consorziali e private;
- distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: come da Codice Civile;

- distanza da ricoveri animali: 30,00 ml.

4. **Zona E2.** Negli ambiti boschivi E2 sono esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che alterino l'equilibrio idrogeologico.

Sono ammesse esclusivamente attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice non superiore a $I_f = 0,01$ mc/mq e altezza massima 3,00 ml. Sono ammessi altresì il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività escursionistiche e manutenzione del patrimonio boschivo. È vietata ogni alterazione morfologica o trasformazione colturale, la costruzione di strade, rimozione o abbattimenti di piante e alberature. Sono comunque ammesse le piste forestali nel rispetto della legislazione di settore. Sono vietati movimenti di terra che alterino l'orografia dei luoghi.

5 **Zona E3.** Negli ambiti silvo-zootecnici sono esclusi edifici dei tipi C, D ed E. Sono ammessi edifici del tipo A, B ed F nel rispetto degli indici massimi $I_f = 0,02$ mc/mq e $Q = 0,15$ mq/mq, altezza massima costruzioni $H = 8,50$ ml. Gli edifici del tipo F non possono superare, in termini di superficie lorda di pavimento il 50% del totale degli edifici. Sono ammessi interventi infrastrutturali minimali a servizio delle attività agricole purché non alterino l'equilibrio idrogeologico. ~~Edifici e locali del tipo F sono sempre consentiti a seguito di interventi di recupero e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, gli edifici esistenti dell'azienda agricola alla data di adozione del P.R.G.C.. Nuovi edifici e locali del tipo F in aziende agricole con edifici esistenti sono ammessi fino al raggiungimento degli indici di zona sopra previsti. Ove tali indici siano già stati raggiunti dagli edifici esistenti, nuovi edifici e locali del tipo F sono ammessi con un indice non superiore a $I_f = 0,01$ mc/mq. Per tutti gli interventi edilizi della zona si applicano le prescrizioni edilizie previste per gli interventi in zona B1.~~

La realizzazione di edifici e locali di tipo F è così regolata:

a) Per aziende agricole che abbiano già presenti edifici adatti ai fini agrituristici è consentito il recupero mediante intervento edilizio, anche con ampliamento degli stessi nel rispetto degli indici di fabbricabilità di zona;

b) Per aziende agricole che non abbiano edifici adatti ai fini agrituristici (per caratteri tipologici) e per aziende che non abbiano edifici presenti, è possibile realizzarne di nuovi nel rispetto degli indici di fabbricabilità di zona.

(Modifiche apportate con la Variante n. 29 approvata con D.C.C. 14 di data 23 febbraio 2018)

6. **Zona E4.** Nell'ambito di interesse agricolo-paesaggistico dell'Isonzo sono esclusi edifici. È ammesso l'uso agricolo del suolo con esclusione di movimenti di terra che alterino la morfologia dello stato dei luoghi.

7. **Zona E5.** Negli ambiti di preminente interesse agricolo sono esclusi gli edifici del tipo D, E ed F. Per gli edifici del tipo A, B e C non potranno essere superati gli indici $I_f = 0,05$ mc/mq e $Q = 0,50$ mq/mq. Altezza massima edifici $H = 8,50$ ml.

8. **Zone E6.** Negli ambiti di interesse agricolo sono esclusi solo edifici del tipo D. Per gli edifici del tipo A, B, C, **sono ammessi con un indice non superiore a $I_f = 0,03$** , stessi indici e parametri di cui alla zona E5 per gli indici ~~I_f~~ , Q, H. Nella zona sono ammessi edifici del tipo E con $Q = 0,75$ q/mq ed $H = 4,00$ ml per colture specializzate e intensive.

Nelle zone sono ammessi ricoveri per utensili e prodotti agricoli, per coltivazioni agricole part-time, realizzati anche da parte di non titolari di azienda agricola, purché il ricovero non abbia volume superiore a 50 mc ed il fondo agricolo interessato non abbia estensione inferiore a 3000

mq. I ricoveri dovranno essere realizzati con materiali tradizionali, o in legno. Le coperture non potranno essere realizzate in lamiera ma con laterizi o tegole tipo canadese o manufatti analoghi per morfologia e colore(17). Ai ricoveri potranno essere addossate tettoie aperte su tre lati con superficie coperta non superiore a 15 mq. L'altezza massima dei ricoveri non potrà superare i 3,50 ml.

La realizzazione di edifici e locali del tipo F ~~sono ammessi~~ è ammessa come per la zona E3 solo con recupero e ampliamento (fino agli indici di zona consentiti) degli edifici esistenti ma senza ulteriori possibilità incrementali e alle medesime condizioni.

(Modifiche apportate con la Variante n. 29 approvata con D.C.C. 14 di data 23 febbraio 2018)

9. Perimetro dell'ambito di fruizione carsica. Entro il perimetro dell'ambito di fruizione carsica individuata nella zonizzazione di piano è esclusivamente ammessa la costruzione di piccoli edifici per ricovero attrezzi per la cura e la manutenzione dell'ambiente boschivo e per il soggiorno temporaneo di fruizione ambientale.

Su una superficie fondiaria di almeno 3000 mq in lotto unico è ammessa la costruzione di un unico edificio costituito da un unico locale avente le seguenti caratteristiche:

- superficie coperta massima: 46 mq;
- altezza massima: 2,80 ml;
- superficie utile del monolocale: 20 mq;
- distanza dalle strade: 10 ml;
- distanza minima fra edifici: 30 ml.

Gli edifici devono avere copertura a falde inclinate in coppi o simili; le pareti esterne devono essere realizzate in materiali naturali adatti all'ambiente carsico con prevalenza di pietra e legno. Le recinzioni debbono essere realizzate con muri a secco, tipici dell'ambiente carsico, o con staccionate in legno naturale (non tinteggiato con vernici colorate). Non sono ammesse cancellate e/o reti metalliche.

Le recinzioni non potranno superare l'altezza di 1,00 ml.

I cancelli dovranno essere realizzate in legno naturale come le staccionate di cui sopra.

10. Perimetro area di recupero ambientale a Polazzo (n° 1). Il P.R.G.C. individua un'area di riserva e recupero ambientale relativa all'ambito dell'ex cava di pietra in Polazzo in zona E2 (perimetro n° 1). L'area dev'essere recuperata per renderla compatibile con il contesto paesaggistico circostante. Il recupero dovrà avvenire con progetto da redigersi solo a seguito della realizzazione di un piano urbanistico attuativo.

COMMA STRALCIATO DA VARIANTE 4 al PRGC (vedi art. 24 bis)

~~**11. Perimetro area di recupero ambientale a Redipuglia (n°2).**~~

12. Perimetro di vincolo monumentale di Redipuglia. Il perimetro individuato dal piano corrisponde al perimetro di area soggetta (con decreto ministeriale) a vincolo monumentale di cui a Legge 1089/39. Tutti gli interventi edilizi sugli edifici e manufatti esistenti nell'area sono soggetti a nulla-osta della competente soprintendenza.

Sono ammessi interventi di manutenzione e restauro conservativo sugli edifici monumentali presenti. Non sono ammesse, entro tale perimetro, nuove costruzioni fatta eccezione per gli ampliamenti volumetrici ammessi dalle norme di zona per gli edifici residenziali esistenti (e comunque sottoposti a nulla-osta di cui sopra). Entro tale perimetro sono ammessi esclusivamente gli interventi forestali colturali di manutenzione del patrimonio boschivo e piste forestali.

13. Perimetro area reperimento Landa Carsica.

Entro il perimetro individuato dal PRGC e di cui alla LR 42/96 art. 10 (lett. Z), vigono le misure di salvaguardia di cui all'art. 69 della stessa LR 42/96 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Perimetri di aree urbane centrali. Il piano individua perimetri di aree soggette a P.R.P.C. in zone centrali a Fogliano e a Redipuglia. Tali perimetri corrispondono all'obbligo di piano attuativo unitario. In assenza di P.R.P.C. sono in ogni caso ammessi gli interventi di cui all'art. 41 della L.R. 52/91 e s.m.i.

15. Perimetro S.I.C. "Laghi di Doberdò e Pietrarossa individuato dal D.G.R. n.435 del 25.02.2000". Per i piani e i progetti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 18.07.2002 n.2600 dovranno essere seguite le procedure in materia di valutazione di incidenza secondo le specificazioni contenute nella deliberazione stessa.

COMMA STRALCIATO DA VARIANTE 8 al PRGC (vedi art. 27 bis)

~~16. Perimetro-area militare.~~

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
PROVINCIA DI GORIZIA

La sottoscritta dott.ssa Cristiana Pisano – responsabile dell'Area Gest. Amb. Terr. e Patr. Com.le, attesta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000, che la presente copia, composta di n. 4 fogli, è conforme all'originale.
Fogliano Redipuglia, 15/09/2022

Il Responsabile dell'area Gest. Amb. Terr. e Patr. Com.le

Dott.ssa Cristiana Pisano



